

T.A.R. Bari, (Puglia), Sez. II, 13/06/2025, n. 818

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'Â., societÃ cooperativa che eroga prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie per soggetti portatori di disagio psichico e sociale, ha agito â? ex art. 116 c.p.a. â? per ottenere lâ?accesso agli atti richiesti all'Â. resistente con istanza del 25 ottobre 2024, rispetto alla quale, a seguito del mancato riscontro, si Ã formato il silenzio-diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990.

1.1. La societÃ ricorrente ha esposto di aver ottenuto â? dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce â? un decreto ingiuntivo con il quale Ã stato intimato all'Â.D.F. il pagamento di â? 73.868,70, oltre accessori; ha poi aggiunto di aver formulato la richiamata istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, â?ai fini della tutela degli interessi legittimi e dei propri diritti in relazione al mancato pagamento della retta di ricovero del sig. -OMISSIS- per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2023 ed il mese di dicembre 2023, anche in considerazione del fatto che lâ?ospite risultava e risulta tuttora ricoverato in A.â?•.

1.2. Tanto premesso, la ricorrente â? a fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente â? ha chiesto al T.A.R.:

â? lâ?accertamento e la declaratoria di illegittimitÃ del diniego (tacito) formatosi in ordine alla predetta richiesta ostensiva;

â? lâ?accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi di cui all'istanza del 25 ottobre 2024, con conseguente ordine di esibizione di quanto richiesto;

â? la condanna dell'Â.D.F. al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidare in favore del procuratore distrattario.

2. Si Ã costituita in giudizio lâ?Azienda S.L.D.F. eccependo lâ?inammissibilitÃ del ricorso per carenza d'interesse e assenza di motivazione, nonchÃ© per violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso. Ha poi concluso anche per lâ?infondatezza del gravame attesa anche la â?complessa e pressochÃ© impossibile attivitÃ istruttoria da parte dell'Â.D.F.â?• in relazione alla richiesta ostensiva.

3. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa Ã" stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilitÃ sollevate dall'Amministrazione resistente secondo la quale lâ'ostensione documentale sarebbe preclusa per difetto di interesse ovvero perchÃ© lâ'istanza proposta dalla ricorrente sarebbe in ogni caso priva di motivazione.

4.1. Contrariamente alla tesi dell'Amministrazione, sussiste, nella fattispecie concreta, sia lâ'interesse dell'accedente, il quale vanta senz'altro il diritto di acquisire conoscenza di documenti preordinati all'esercizio eventuale della difesa in giudizio, sia la motivazione a base dell'istanza ostensiva, dal momento che le ragioni che hanno indotto la parte a formulare la richiesta medesima sono sufficientemente illustrate.

Va, peraltro, rilevato che lâ'accesso cd. â'difensivoâ' Ã" disciplinato dall'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, a mente del quale â'Deve comunque essere garantito ai richiedenti lâ'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridiciâ'. Lâ'accesso difensivo assume, pertanto, netta preponderanza rispetto ad eventuali interessi antagonisti, trattandosi di situazione giuridica intimamente connessa all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione.

4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato una richiesta premettendo di aver tenuto e di tenere in cura presso i propri centri di ricovero il sig. -OMISSIS- e che, sino al mese di dicembre 2022, lâ'A.D.F. ha sempre provveduto alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative al predetto ricovero, salvo poi interrompere i pagamenti, senza alcuna comunicazione. Lâ'istanza proposta (seppur scarna) Ã" dunque motivata, piÃ¹ in dettaglio, dalla necessitÃ di difendere i propri interessi patrimoniali (connessi all'attivitÃ socio-sanitaria espletata) per la cui tutela, peraltro, Lâ'A. ha anche azionato, come giÃ ricordato, una domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Lecce che â' per quanto consti dagli atti e dalle deduzioni di causa â' Ã" tutt'ora pendente.

4.3. NÃ© puÃ² mancarsi di ricordare che la pubblica amministrazione detentrica del documento (in sede procedimentale) e il giudice amministrativo (in sede contenziosa) â€”non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sullâ€™ammissibilitÃ , sullâ€™influenza o sulla decisivitÃ del documento richiesto nellâ€™eventuale giudizio instaurato, poichÃ© un simile apprezzamento compete, se del caso, solo allâ€™autoritÃ giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativoâ€• (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2021).

4.4. Quanto allâ€™eccezione concernente la tutela di dati sensibili, basti in questa sede rilevare che si tratta pur sempre di dati giÃ entrati nella disponibilitÃ giuridica della richiedente al momento del ricovero dellâ€™assistito nei cui riguardi Ã¨ sorta la pretesa creditoria. In ogni caso, poi, lâ€™ostensione documentale ben potrebbe espletarsi apportando opportune cautele ed eventuali â€”omissisâ€• nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni.

4.5. Non puÃ² condividersi neppure quanto dedotto dalla parte resistente in ordine allâ€™asserita violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso agli atti. Nella vicenda sottoposta allâ€™esame del Collegio, infatti, non si rilevano gli estremi di una condotta contraria a buona fede, nÃ© di abuso del diritto o del processo. Invero, le istanze a cui fa riferimento lâ€™Amministrazione resistente (che poi hanno dato luogo a speculari ma distinte iniziative processuali dinanzi a questo Tribunale) si riferiscono a distinte pretese di credito vantate dalla SocietÃ ricorrente nei confronti dellâ€™Azienda S.L.D.F.. Ã€ pertanto logico (oltre che giuridicamente lecito) che per ogni rapporto obbligatorio (sottostante) possano (astrattamente) formularsi (come poi Ã¨ effettivamente accaduto) distinte istanze ostensive senza che una tale condotta determini alcun artificioso frazionamento.

4.6. Quanto al contenuto dellâ€™istanza di accesso e dunque allâ€™esame di tutto ciÃ² che Ã¨ stato richiesto allâ€™A. resistente, il Collegio ritiene che il diritto allâ€™ostensione vada circoscritto ai soli atti specificamente individuati dallâ€™istante ed effettivamente connotati dal carattere di necessaria strumentalitÃ rispetto alla cura o tutela dei â€”propri interessi giuridiciâ€•. Diversamente, rispetto alla documentazione solo genericamente individuata (mediante formule ampie e onnicomprensive quali quelle del tipo: â€”tutta gli atti relativi aâ€”â€™, ovvero â€”tutta la corrispondenza relativa aâ€”â€™) la richiesta non puÃ² essere accolta.

4.7. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, può dichiararsi il diritto dell'istante all'ostensione dei soli atti individuati se ed in quanto già formati e comunque detenuti dall'A. resistente e, in particolare, della documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della richiesta avanzata con PEC del 25 ottobre 2024.

5. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, dovendo l'Amministrazione resistente consentire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza l'accesso agli atti limitatamente alla documentazione sopra indicata e apportando opportune cautele ed eventuali omissioni, con particolare riferimento ai dati sensibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni. La peculiarità della vicenda, la sua evoluzione procedimentale e processuale nonché la reciproca, parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.

Giurispedia.it
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per effetto, annulla il diniego formatosi per silentium e ordina l'esibizione della documentazione, nei sensi di cui in motivazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi citate.

Conclusione

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *NÃ© l'amministrazione detentrica del documento, nÃ© il giudice amministrativo adito in sede di ricorso avverso il diniego possono svolgere una valutazione preliminare sull'ammissibilitÃ , l'influenza o la decisivitÃ dei documenti richiesti nel giudizio principale, poichÃ© tale apprezzamento spetta esclusivamente all'autoritÃ giudiziaria investita di quella causa.*

Supporto Alla Lettura :

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90) al fine di assicurare la trasparenza dell'attivitÃ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale Ã riconosciuta a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sono previste due modalitÃ di accesso (ex DPR 352/92):

- **accesso informale:** Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo determina stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta Ã esaminata senza formalitÃ ed immediatamente. E' utile per acquisire quindi informazioni nell'immediato, ma non garantisce la possibilitÃ di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi Ã di difficile smentita.
- **accesso formale:** Il cittadino puÃ sempre presentare una richiesta formale compilando un apposito modulo che l'amministrazione puÃ aver istituito, oppure scrivendo l'istanza autonomamente inviandola tramite A/R oppure depositandola all'ufficio Protocollo dell'amministrazione. In ogni caso l'ufficio Ã tenuto a rilasciare ricevuta, cosÃ come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E' possibile perÃ che sia l'amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciÃ si verifica se non Ã possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'identitÃ o i poteri rappresentativi. Rispetto all'accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede piÃ tempo: si ha nero su bianco l'indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure Ã piÃ esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e puÃ essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l'affermazione dell'amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: aziende dello Stato; aziende autonome; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici. L'accesso Ã escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonchÃ© nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento. E' inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Giurispedia.it